

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
SEZIONE FALLIMENTI

Verona, 07/09/2018

Oggetto: PASINATO ALESSANDRO nato a Legnago – VR il 30/01/1971-  
C.F.: PRSLSN71A30E512K- res.te in Dossobuono di Villafranca di Verona – VR Via Palazzine, 5;  
DONA' ELENA nata a Verona – VR il 26/06/1975 – C.F.: DNOLNE75H66L781G - res.te in  
Dossobuono di Villafranca di Verona – VR Via Palazzine, 5;  
- O.C.C. Dott. Mattia CORRADI-  
**ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

Alla CANCELLERIA ESECUZIONI  
IMMOBILIARI E MOBILIARI  
Presso il TRIBUNALE DI VERONA

Alla C.C.I.A.A. Registro delle Imprese di Verona

Si comunica che con provvedimento in data 07/9/2018 Tribunale ha **disposto che sino al momento in cui il provv. di omologazione diverrà definito, il divieto di azioni esecutive come da provvedimento allegato nei confronti dei sigg. PASINATO ALESSANDRO e DONA' ELENA generalizzati in oggetto.**

Il funzionario giudiziario  
Irene Armenio





**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il G.D.

letto il ricorso ex art. 9 e art. 14ter L. 27.1.2012, n. 3 contenente la Proposta di Accordo con i creditori presentato da

- PARISATO ALESSANDRO
- DONA' ELENA

Gestore della Crisi da sovra-indebitamento il DOTT. <sup>MATTIA</sup> Maria Corradi;

letta l'integrazione della proposta di Accordo e la corrispondente relazione integrativa del professionista designato;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della Legge n. 3/2012,


fissa l'udienza di cui all'art. 10, comma 1, della Legge per il giorno 24.10.2018, alle ore 13.00, disponendo la comunicazione della proposta e del presente decreto almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la rispettiva residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata;

dispone che la Proposta ed il presente decreto vengano pubblicati sul sito del Tribunale di Verona, nonché su altro sito internet idoneo e pertinente a scelta dell'O.C.C. senza aggravio di spese;

dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con avvertimento che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

avverte la proponente che se all'udienza dovesse essere accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori verrà disposta la revoca del presente decreto e ordinata la cessazione di ogni altra forma di pubblicità;

dispone che dalla data di adozione del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti




8

senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;  
dispone che durante il periodo previsto nel punto che precede le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

Si comunichi.

In Verona, il 4.9.2018

Il Giudice delegato  
dott. Federico Bressan



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Irene Armentio)

